



Direttiva n. 10.19.03.01

Allegato 3

Panoramica degli statuti di soggiorno degli stranieri per le autorità dello stato civile

1. Permessi B e C

Dimoranti e domiciliati senza qualità di rifugiato (permessi B e C)

Sono considerati dimoranti gli stranieri che soggiornano in Svizzera con o senza attività lucrativa per un determinato scopo. Dopo cinque o dieci anni possono chiedere il permesso di domicilio. Dal punto di vista dello stato civile è determinante che non rientrino nel settore dell'asilo e che quindi non sia applicabile la LAsi.

Rifugiati riconosciuti con permesso di dimora o domicilio (permessi B e C)

In assenza di motivi di esclusione, le persone che adempiono la qualità di rifugiato dall'asilo ottengono lo statuto di rifugiato riconosciuto con asilo e un permesso di dimora (permesso B). Dopo un determinato periodo possono ottenere un permesso di domicilio (permesso C).

2. Permesso F

Rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F)

Sono considerate rifugiati ammessi provvisoriamente le persone alle quali, pur adempiendo la qualità di rifugiato secondo l'articolo 3 LAsi, non è stato accordato l'asilo per motivi di esclusione dall'asilo ma il cui allontanamento è inammissibile (art. 83 cpv. 8 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrl; RS 142.20]). Esistono motivi di esclusione dall'asilo se la persona in questione è divenuta rifugiato soltanto con la partenza dal Paese d'origine oppure in ragione del comportamento dopo la partenza, ad esempio attività politiche in esilio all'estero (art. 54 LAsi) oppure se ne sembri indegna per aver commesso atti riprensibili (art. 53 LAsi).

Ammissione provvisoria con procedura d'asilo (permesso F)

I richiedenti l'asilo respinti che non adempiono la qualità di rifugiato vengono ammessi provvisoriamente se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (cfr. art. 44 LAsi in combinato disposto con art. 83 LStrl). Le persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato ottengono il permesso F, come i rifugiati ammessi provvisoriamente.

Ammissione provvisoria senza procedura d'asilo (permesso F)

L'ammissione provvisoria può essere concessa anche soltanto in virtù della LStrl. Anche in questo caso la persona in questione ottiene un permesso F. Dal punto di vista dello stato civile è determinante che non si applica la LAsi.

3. Permesso N

Richiedenti l'asilo (permesso N)

I richiedenti l'asilo sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura d'asilo (art. 42 LAsi). Sono considerate richiedenti l'asilo le persone oggetto di una procedura d'asilo non ancora passata in giudicato.

Richiedenti l'asilo respinti prima della scadenza del termine di partenza (permesso N)

I richiedenti l'asilo respinti il cui allontanamento è ragionevolmente esigibile, ammissibile e possibile possono soggiornare in Svizzera fino alla scadenza del termine di partenza deciso. Non è previsto un permesso apposito.

4. Permesso S

Persone bisognose di protezione (permesso S)

Sono considerate bisognose di protezione le persone esposte a un pericolo generale grave. Questo statuto le autorizza a soggiornare provvisoriamente in Svizzera (art. 4 in combinato disposto con art. 66 e segg. LAsi).

5. Conferma scritta degli uffici di migrazione («approccio tollerante»)

Formalmente, la LStrl non prevede una conferma scritta da parte degli uffici di migrazione indicante che la decisione di allontanamento passata in giudicato non può al momento essere eseguita («tolleranza»). In pratica, tuttavia, gli uffici cantonali di migrazione rilasciano conferme di questo tipo. Se una persona presenta un documento di questo tipo occorre chiedere informazioni sull'ulteriore modo di procedere all'autorità inviante.